



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro III

S. 75P3
/ 14

n.25646/2012 R.Gen. Dispositivo n.

Il giudice designato, dr.ssa Irene Ambrosi nella causa

TRA

Gianluigi GAMBINO elettivamente domiciliato in Roma, via G. Mazzini 123, presso lo studio dell'avv. Luciano Giannini che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso

ricorrente

E

CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Simeto 12, presso lo studio dell'avv. Rosalba Chiaradia che la rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione limitatamente alla domanda cautelare di sequestro introdotta in corso di causa

resistente

all'udienza del 3 luglio 2014 ha pronunciato

SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08

esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2014 parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la Centro Logistico Sicurezza E Trasporto Valori S.r.l. esponendo quanto segue: - di aver lavorato per la società convenuta con contratto a tempo determinato dal 7.06.2011 al 7.09.2011 svolgendo mansioni di guardia particolare giurata, con l'orario e i turni preassegnati dalla società datrice di lavoro presso i vari servizi svolti dal Centro; - che in data 18.08.2011, alle ore 3.30 mentre espletava il servizio di vigilanza armata presso il cantiere "TOTO 3" subiva un'aggressione con postumi (prognosi di riposo sino al 5.09.2011) e gli veniva sottratta l'arma di servizio; - al proprio ritorno dopo l'infortunio e fino alla scadenza del contratto di non essere stato più assegnato ad alcun servizio da parte datoriale; - di aver restituito quanto ricevuto in dotazione in data 29.09.2011; di non aver ricevute indennità spettanti e il TFR dovutigli.

Tanto esposto, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità della clausola dell'apposizione del termine al contratto intercorso tra le parti e per l'effetto l'accertamento che tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla data del 7.06.2011 e per l'effetto, l'ordine di immediato ripristino nel posto di lavoro e nelle mansioni esercitate e la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità, al risarcimento del danno e alle differenze retributive calcolate in euro 2.607,90 e rimborso della somma di euro 769,14, oltre accessori, con vittoria di spese da distrarsi.

Successivamente, in data 27.11.2011 il ricorrente ha depositato ricorso per sequestro conservativo in corso di causa in considerazione della circostanza, appresa nelle more del giudizio, che la società convenuta in data 18.07.2012 aveva ceduto il ramo di azienda avente ad oggetto la prestazione di servizi di vigilanza armata alla società CLSTV s.r.l. formulando il legittimo e fondato timore di perdere la garanzia del credito e ha chiesto un provvedimento cautelare *inaudita altera parte* di sequestro conservativo per la somma complessiva di euro 100.000,00, con vittoria di spese.

2. Con memoria depositata in data 19.12.2012 soltanto ai fini della fase cautelare si costituiva la società CENTRO LOGISTICO SICUREZZA e TRASPORTO VALORI s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti idonei a giustificare il provvedimento di cautela richiesto.

3. Respinta la domanda cautelare con ordinanza in data 21.12.2013 in difetto del presupposto del *periculum in mora*, istruita la causa mediante l'interrogatorio libero del ricorrente, sulla base della documentazione versata in atti e mediante l'escussione di due testimoni, all'udienza odierna la causa veniva discussa, previa concessione di termine per note autorizzate e decisa come sentenza contestuale di cui veniva data lettura all'esito della camera di consiglio.

4. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.

In merito alla contestata illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti, va osservato che risulta *per tabulas* come il ricorrente sia stato assunto con un contratto a tempo determinato nel periodo 7.06.2011 - 7.09.2011, con qualifica di guardia particolare giurata inquadrato nel 6 livello professionale del CCNL dipendenti da Istituti di vigilanza (cfr. contratto, busta paga 14ma luglio 2011, ordini di servizio dal 8.06.2011 al 24.08.2011 alleg. sub doc. n. 1, 3 e 4 al ricorso).

Sul punto va richiamato il contesto normativo di riferimento.



L'art. 1 del d.lgs. 368/2001 prevede un'area di deroga al principio per cui il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, deroga che deve essere collegata a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano la scelta di assumere a termine.

Nel caso in esame, nel contratto sottoscritto tra le parti a giustificazione del termine viene indicata la seguente casuale: *"per ragioni di carattere produttivo; la scrivente è interessata da un incremento della propria attività dovuto alla aggiudicazione di un nuovo appalto, ragione che giustifica l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro"*.

La giurisprudenza sia di merito sia di legittimità ha osservato che, qualora il contratto non precisi nel concreto e con riferimento specifico alla struttura alla quale il lavoratore sarebbe stato addetto in che modo la causale addotta avrebbe inciso nella struttura a cui il ricorrente era destinato, essa nella assoluta genericità delle espressioni utilizzate non consente di individuare nel concreto il nesso causale tra l'assunzione del ricorrente e le concrete esigenze della società. Sicché è interdetto al lavoratore di verificare la effettività delle ragioni giustificatrici ed anche al giudice di effettuare il controllo giudiziale circa la sussistenza delle effettive esigenze della società resistente (v. di recente: Corte di Appello Roma 24.11.2009 in merito alla causale *"picchi di più intensa attività"*).

Alla luce di tale giurisprudenza, affinché il giudice possa operare il sindacato sulla legittimità o meno della clausola appositiva del termine la ragione organizzativa deve risultare dal contratto e serve a preconstituire al lavoratore un'effettiva tutela da possibili abusi.

Nel caso in esame, la clausola in parola, appare assolutamente generica e indeterminata; difatti, non viene neppure indicato quale appalto sia stato aggiudicato a parte datoriale così controllare l'effettività dell'incremento di attività da questo derivante.

Pertanto, essa non può essere considerata conforme ai canoni stabiliti dal dettato legislativo e va dichiarata nulla.

Del resto, da quanto confermato dai testi escussi è risultato che il ricorrente abbia lavorato per la società resistente sino all'infortunio occorsogli sul luogo di lavoro il 18.08.2011 ore 3.30 a seguito di un'aggressione subita da sconosciuti nel corso della quale riportava una ferita lacero contusa con prognosi sino al 5 .09.2011 subendo altresì la sottrazione dell'arma di servizio di proprietà (cfr. copia denuncia in data

19.08.2011, copia documentazione di acquisto dell'arma, sub doc. nn. 7-10, lettera di dimissioni alleg. alla memoria).

In conclusione deve pertanto ritenersi che l'assunzione a tempo determinato del ricorrente sia priva di strumento derogatorio e come tale illegittima.

In ragione della nullità in concreto dell'apposizione del termine al contratto in oggetto e ritenendosi, in accordo con la giurisprudenza di merito che anche in applicazione del più recente d.lgs. 368/2001 le conseguenze della violazione di legge siano identiche a quelle previste dalla legge n. 230/1962, il contratto deve essere considerato a tempo indeterminato fin dalla stipulazione (o, più esattamente, dall'iniziale decorrenza; nel caso in esame con decorrenza 7.06.2011).

Il rapporto di lavoro deve perciò essere considerato tuttora in vigore a decorrere dall'7.06.2011, con conseguente diritto della parte ricorrente alla riammissione in servizio.

4.1 Per quanto attiene ai diritti di natura economica discendenti dal riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro tra le parti, va applicato *ratione temporis* l'art.32 commi 5, 6 e 7 L.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) che consente la forfetizzazione del risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine.

Tale disposizione è stata ritenuta conforme a Costituzione (Corte Cost. sent. n.303 del 9.11.2011) in quanto assicura al lavoratore assunto illegittimamente, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E' stato dalla Consulta altresì precisato che l'indennità di cui ai commi 5 e 6 non è ipotizzabile come aggiuntiva al risarcimento dovuto secondo le regole di diritto comune e quindi si pone come alternativa; che il danno forfetizzato copre soltanto il periodo c.d. intermedio cioè che corre tra la scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto; che il nuovo regime non ammette la detrazione *dell'aliunde perceptum* e che l'indennità omnicomprendensiva, attesa la chiara valenza sanzionatoria, è dovuta in ogni caso, anche al limite in assenza di danno per aver il lavoratore reperito un'altra occupazione; che l'indennità è quindi dovuta a prescindere dall'offerta della prestazione; che la garanzia economica in questione non è né rigida né uniforme poiché attraverso il ricorso ai criteri indicati dall'art.8 della L.604/1966, è consentito calibrare l'importo indennitario da liquidare in relazione alla peculiarità delle singole vicende come la durata del contratto a tempo determinato, la gravità della violazione

e la tempestività della reazione del lavoratore; lo sfruttamento di occasioni di lavoro, le dimensioni dell'impresa.

Ai fini della quantificazione del dovuto e con particolare riferimento alla durata del rapporto e alla gravità della violazione, osserva il giudice che il ricorrente ha lavorato in ragione del contratto a termine in esame per un periodo complessivo di tre mesi. E' stato inoltre accertato che la società convenuta nel sottoscrivere con il lavoratore il contratto in esame ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 368/2001 non ha dato conto delle ragioni oggettive giustificative dell'apposizione del termine.

In merito alla tempestività della reazione del lavoratore, occorre rilevare che a fronte della prestazione venuta definitivamente meno in data 7.09.2011 il ricorrente ha avanzato istanza di riammissione in servizio a distanza circa sei mesi, tramite lettera spedita e ricevuta dalla società convenuta in data 29.09.2011 e che ha atteso a depositare il ricorso per ulteriori dieci mesi, tempistica che evidenzia la congrua reazione (soprattutto con riferimento al primo termine) al fine della tutela dei propri interessi.

In riferimento alla ricerca attiva di occasioni di lavoro, il ricorrente, sentito in interrogatorio libero, nulla ha dedotto in merito.

In merito alle dimensioni dell'impresa, dalla visura camerale versata in atti risulta che la società resistente è attiva con 30 dipendenti di media nell'anno 2011(cfr. visura sub doc. n. 18 alleg. al ricorso).

Dati che, valutati nel complesso, comportano una quantificazione del dovuto nella misura di 3 mensilità della retribuzione risultante dalle tabelle retributive pari a euro 1015,19 (1015,19 x 3=) pari a complessivi euro 5.517,93, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei ratei al soddisfo.

5. Va inoltre accolto il capo di domanda volto a far accertare come dovuta la somma pretesa a titolo di differenze retributive; sostiene parte ricorrente di non aver percepito quanto spettantegli quale retribuzione dovuta per i mesi di agosto e settembre 2011 nonché quanto spettante quale riposo giornaliero secondo il disposto degli artt. 7 d.lgs n. 66/2003 e 72 CCNL di categoria secondo cui il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (cfr. CCNL di settore sub doc. n. 2 alleg. al ricorso).

La tesi di parte ricorrente è stata confermata dai testi escussi. In particolare, il teste addotto da parte ricorrente, Nilo Marcello Misuraca, ha dichiarato di conoscere il ricorrente e di aver lavorato per parte resistente dal 1.08.2008 sino all'ottobre 2011 e di aver introdotto una controversia in corso dinanzi al Tribunale di Roma nei



confronti di parte convenuta. Il teste ha riferito di sapere che *“non c’era possibilità di dare i riposi compensativi perché avevamo doppi servizi da gestire”*. L’altro testimone addotto, Vincenzo del Vicario ha riferito di aver lavorato per parte resistente dal 1.11.2009 sino al gennaio 2012 con qualifica di Comandante e ha precisato: *“Conosco il ricorrente, sono stato il loro Comandante delle guardie giurate per la società resistente”* e ha ribadito che *“non c’era possibilità di dare i riposi compensativi perché avevamo doppi servizi da gestire”*.

Del resto, la circostanza emerge anche dagli ordini di servizio versati in atti da cui risulta la consecutività dei servizi e l’omessa osservanza dell’orario minimo di 11 ore tra un servizio e l’altro (cfr. ordini di servizio sub doc. n. 4 alleg. al ricorso).

Dalla istruttoria compiuta è emerso altresì che al ricorrente non fu corrisposta la retribuzione nei mesi di agosto e settembre 2011 come confermato dal teste Del Vicario che al riguardo ha dichiarato: *“So che non gli diedero la retribuzione per l’ultimo periodo, né la liquidazione”*.

Infine, spetta al ricorrente la somma pretesa per la subita sottrazione dell’arma.

Entrambi i testi sentiti hanno confermato che durante l’aggressione occorsa al ricorrente sul luogo di lavoro in data 18.08.2011 a questi fu sottratta l’arma da ignoti. In proposito, il teste Misuraca ha confermato che non furono attribuiti servizi al ricorrente, una volta trascorso il periodo di prognosi per le contusioni subite, in quanto *“non gli vollero ricomprare l’arma”*; difatti il contratto integrativo territoriale di lavoro stabilisce all’art. 20 - nel caso in cui *“durante l’espletamento del servizio il lavoratore subisca da parte dei malfattori la sottrazione dell’arma senza colpa – che il lavoratore non debba sostenere alcun onere economico per la sostituzione dell’arma della tipologia adottata”*.

Pertanto, le differenze retributive, così come precisate negli scritti difensivi di parte ricorrente, sono pari a complessivi euro 2.607,90, di cui euro 1099,46 a titolo di omesso pagamento della retribuzione giornaliera per i mesi di agosto e settembre 2011, euro 253,80 per tredicesima ratei, euro 169,20 per quattordicesima, euro 245,00 per ore di ferie non godute, euro 65,66 per indennità di pausa, euro 503,58 per straordinario al 30% e euro 271,20 per TFR, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei ratei al soddisfo.

Spetta, infine, al ricorrente la somma di euro 769,14 quale costo dell’arma incolpevolmente sottratagli nell’espletamento del servizio, né in proposito parte resistente ha addotto elementi diversi idonei a fondare un diverso convincimento.

Da ciò discende la condanna della società resistente al pagamento delle somme sopra specificate a favore del ricorrente.

6. In ragione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico di parte convenuta in favore di parte ricorrente, così come liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario.

Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 7.06.2011 e per l'effetto, accerta che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7.06.2011 e ordina alla società resistente di ripristinare il rapporto riammettendo in servizio il ricorrente con l'inquadramento al 6 livello professionale del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza;



condanna, la società resistente a corrispondere in favore del ricorrente a titolo risarcitorio la somma di euro 5.517,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;

condanna la società resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma di euro 3.404,04 per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;

condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €2.200,00, oltre I.V.A. e cpa, con distrazione.

Roma li 3 luglio 2014

IL GIUDICE
Dr.ssa IRENE AMBROSI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma li 3-7-14
